



Tribunale Ordinario di Bari

SI COMUNICA A:
Avv. FARINA VINCENZO
VIA DI VAGNO, 19 C/O AVV. E. CAPOBIANCO
BARI BA
Fax:

Sezione 01 - c/o Tribunale di Bari

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Contenzioso

Numero di ruolo generale: 8267/2009

Giudice: FEDERICI FRANCESCO

Data prossima udienza: Ore:

Parti nel procedimento

Attore principale B [REDACTED] SRL
Avv. FARINA VINCENZO
Avv. LOSAVIO SERGIO

Convenuto principale T [REDACTED] SPA
Avv. D. [REDACTED] R. [REDACTED]

IL CASO.it

Oggetto: Scioglimento di riserva

Testo comunicazione

Vedi allegato

Bari 23/03/2010

IL CANCELLIERE



Tribunale di Bari, 1° Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio con la partecipazione dei
tre Magistrati

tt. Vito Savino

Presidente

tt. Saverio U. de Simone

Giudice

tt. Francesco Federici

Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

la causa civile iscritta nel registro generale con il numero d'ordine 8267 dell'anno 2009, cui è
la causa iscritta al n. 8332 dell'anno 2009, avente ad oggetto: reclamo avverso ordinanza
emessa il 10 giugno 2009 dal Giudice della Sezione Distaccata di Modugno.

emesso che:

IL CASO.it

Il fatto-

Con ricorso depositato il 9.7.2009 la B [redacted] s.r.l., in persona del suo legale rappresentante,
proponeva reclamo avverso l'ordinanza emessa dal Giudice della Sezione di Modugno, con la quale,
l'accoglimento della domanda di tutela possessoria promossa dalla T [redacted] s.p.a. nei confronti
dell'odierna reclamante e della società C [redacted], era loro ordinato di cessare ogni interferenza in
favore delle trasmissioni irradiate sul canale CH [redacted] dalla T [redacted].

Con il reclamo la B [redacted] insisteva diffusamente sul difetto di giurisdizione del G.O., sulla
inammissibilità del ricorso per mancata integrazione del contraddittorio nei riguardi del Ministero
delle Comunicazioni, sul difetto di inerenza dell'invocata ed accolta tutela possessoria rispetto alla
domanda di merito; nel merito poi contestava la sussistenza dei presupposti per la tutela interdittale,
sia per difetto di titolarità di una posizione possessoria e comunque di decadenza dal rimedio
possessorio, sia per l'assenza di una condotta riconducibile allo spoglio e all'animus spoliandi. Si
costituiva la Teleoggi, che resisteva insistendo sulla giurisdizione del G.O. e sulla inconsistenza delle
altre sollevate eccezioni preliminari. Nel merito ribadiva le difese svolte dinanzi al giudice di prime
cure, rivendicando la posizione possessoria e la sussistenza di tutti gli elementi perfezionativi della
fattispecie dello spoglio.

Federici

Con autonomo ricorso avverso il medesimo provvedimento proponeva reclamo anche la C [REDACTED], che sinteticamente eccepiva ed insisteva sul difetto di giurisdizione e sulla inesistenza dei presupposti dell'azione di spoglio.

Riunite le due cause, erano discusse dinanzi al Collegio e riservate sulla decisione.

§ in diritto-

L'eccezione di difetto di giurisdizione trova accoglimento sicchè l'ordinanza emessa dal giudice di prime cure va revocata.

La richiesta di tutela interdittale invocata dalla T [REDACTED] in concreto è diretta ad ottenere l'immediata cessazione (da parte della B [REDACTED] e della C [REDACTED]) di ogni trasmissione effettuata sullo stesso CH [REDACTED] (così il ricorso) e ciò in relazione alla richiesta di immediata reintegrazione al possesso della T [REDACTED] nell'utilizzo del medesimo canale.

IL CASO.it

Come evidenzia la notevole produzione documentale, allegata dalla stessa reclamata, la irradiazione di programmi della T [REDACTED] trova ragione nei provvedimenti concessori rilasciati dal Ministero competente, come per ogni emittente privata. È dunque incontestabile che l'attività svolta dalla T [REDACTED], così come dai reclamanti, sia espletata in regime concessorio, in applicazione della disciplina via via vigente e da ultimo regolamentata dal D.lvo 177/2005 (T.U. della radiotelevisione), che tra l'altro adegua l'assetto del sistema radiotelevisivo nazionale alla sviluppata tecnologia digitale, nella prospettiva della definitiva sostituzione del sistema analogico con quello digitale. La normativa complessiva, comprensiva peraltro della vecchia legge 223/90 (cd. Legge Mammi), che per prima organicamente regolamentò la radiodiffusione sonora e/o televisiva pubblica e privata, collocando la seconda nel regime concessorio per la "sensibilità" della materia e del settore, demanda alla mano pubblica ogni aspetto della radiodiffusione, dalla concessione, alla ripartizione delle frequenze, al controllo delle emissioni radioelettriche e delle interferenze, al controllo e alla vigilanza sui soggetti operanti nel settore delle comunicazioni, sino alla applicazione delle sanzioni. La particolare funzione demandata ai concessionari delle reti e dei canali di frequenza, al di là degli scopi soggettivi, anche solo squisitamente commerciali che l'operatore emittente privato persegue, ha lo scopo ultimo della trattazione e diffusione di "notizie", finalità certamente sensibile per lo Stato.

M. Medici

l'interesse pubblico perseguito giustifica dunque la costruzione di un assetto regolamentare, che pervade ogni aspetto della "diffusione", consentendo di ricondurre plasticamente -come riconosciuto anche dal Giudice di prime cure- l'operatività dell'emittente privata nell'alveo di chi agisce "per conto della p.a.". Ciò, sul piano giuridico, si traduce nella compartecipazione alla gestione di un servizio pubblico, regolamentata da una normazione primaria e secondaria molto penetrante sull'attività del privato.

Su queste premesse appare evidente che la causa petendi dell'invocata tutela possessoria non può che ricondursi alla posizione concessoria dell'emittente, la cui attività è costantemente monitorata, ed il petitum sostanziale, ma se si vuole il petitum tout cour del procedimento possessorio incardinato, è molto più a vietare ad un'altra emittente l'uso di una determinata frequenza, concessa dalla P.A. Il provvedimento richiesto dunque non può che incidere sul potere autoritativo della P.A., nel senso che tende a vietare ciò che l'Autorità Pubblica ha permesso, e ciò in un settore, qual è quello della radiodiffusione, in cui il controllo e la vigilanza serrata della P.A. consente di ravvisare più che mai solo interessi legittimi, situazione giuridica soggettiva che, al di là dell'astratto riconoscimento di rimedi cautelari, porrebbe peraltro non pochi problemi nella fase di merito sul contenuto della posizione giuridica tutelabile; a differenza di altre posizioni, pur riconducibili a concessioni pubbliche infatti, quella oggetto di causa non può trovare collocazione neppure nell'alveo della detenzione qualificata.

IL CASO.it

Ciò chiarito, questo Collegio concorda con la prospettazione difensiva dei reclamanti, ossia con la riserva di giurisdizione del G.A. nella controversia che ci occupa, che si colloca tra quelle in materia di pubblici servizi; la fattispecie infatti trova prevalente inquadramento nella lett. e) dell'art. 33 D.lvo 80/98, vigente formulazione.

D'altronde, come pure evidenzia la difesa della B [redacted], non è privo di rilievo l'art. 1 co. 5 L. 122/98, che demanda al Ministero, anche a mezzo di suoi organi periferici, le modifiche degli impianti e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, al fine "della compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente..", assicurando che le modifiche siano "attuare su base non interferenziale con altri

Rechei

zzatori". Trattasi evidentemente proprio delle ipotesi in cui insorgono questioni su interferenze a radiodiffusione, e che, al di là di ogni più specifica analisi, conferma l'interesse sensibile per il bene e la volontà legislativa di lasciare alla P.A. ogni tentativo di rimedio delle insorte questioni tra i contendenti. Quando il contenzioso è inevitabile, la natura dell'interesse in gioco e il ruolo delle singole parti, riguardando attività (di telecomunicazioni) rese nell'espletamento di pubblici servizi (lett. e lett. art. 33 cit.) riconduce necessariamente la giurisdizione nell'alveo delle competenze del Giudice amministrativo.

IL CASO.it

Deve concludersi pertanto per la mancanza di giurisdizione del Giudice Ordinario adito e per l'effetto l'ordinanza reclamata va revocata. L'accoglimento del primo motivo pregiudiziale assorbe ogni altra questione.

La peculiarità della fattispecie rende corretta la condanna della reclamata alla rifusione della metà delle spese sostenute dalle reclamanti, nella misura specificata in dispositivo, compensandosi l'altra metà.

P.Q.M.

Per l'art. 669 terdecies c.p.c.,


- accoglie il reclamo e per l'effetto revoca l'ordinanza emessa il 10.6.2009 dal Giudice di Bari, Sezione Distaccata di Modugno;
- condanna la T. [REDACTED] s.p.a. al pagamento della metà delle spese processuali sostenute dalle reclamanti, che liquida per ognuna, e nella predetta metà, nella misura di € 950,00, di cui € 500,00 per diritti ed € 450,00 per onorari, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge. Compensa tra le parti l'altra metà.

Si comunichi.

Così decisa in Bari, nella camera di consiglio del 9 marzo 2010


Il Giudice rel.

Francesco Federici



Depositate in cancelleria
Bari 22-03-2010
IL CANCELLIERE
(D. Maria Anna De Biase)

Il Presidente
Vito Savino



UNEP
CORTE DI APPELLO DI BARI

3293 - A/BIS 1

ZONA 12

Modello	Cronol.	Id Dest	Data Rich.	Rg
A/BIS 1	3293	6040	25/03/10	8267/09

Trasferta _____
Km 12 _____
Trasf. art.140 _____
Km Art.140 _____
Spesa Post. _____

Richiedente	Sez.
TRIBUNALE di BARI	1 CIVILE

A richiesta dell'ufficio su indicato io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho notificato copia integrale dell'allegata/o atto a

FARINA AVV VINCENZO

DI VAGNO GIUSEPPE (VIA) NR. 19 C/O CAPOBIANCO AVV ERNESTO - BARI (BA)

con consegna a mani di

cell. su No evp

BARI, _____

7.4.10

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

[Handwritten signature]
MA
10
100 - Bari